

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5726 del 02/11/2023
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013. ATTIVITÀ DI "COMMERCIO CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA PIETRO CELLA N. 37. DITTA: "TAOUFIK TRADING & BUSINESS DI TAOUFIK EL BACHIR". REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 657 DEL 12/02/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5845 del 30/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno due NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013. ATTIVITÀ DI "COMMERCIO CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA PIETRO CELLA N. 37. DITTA: "TAOUFIK TRADING & BUSINESS DI TAOUFIK EL BACHIR".

REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 657 DEL 12/02/2019.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Richiamata:

- la determinazione dirigenziale det-amb n. 657 del 12/02/2019 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta "SYED ALI RAZA" (P.IVA 02642460352), rilasciata dal Suap del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 25847 del 06/03/2019, acquisito al prot. ARPAE n. 37201 del 07/03/2019, per l'attività di "stazione di rifornimento carburanti con autolavaggio", svolta presso l'impianto sito in Comune di Piacenza (PC), Via Pietro Cella n. 37, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue industriali, in pubblica fognatura;
 - *comunicazione* di cui all'art. 8, comma 4, della L. n. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;

Premesso che:

- con nota prot. n. 103791 del 03/08/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 134723 in pari data, il Suap del Comune di Piacenza ha trasmesso l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta "TAOUFIK TRADING & BUSINESS DI TAOUFIK EL BACHIR", (P.Iva 12961900961, sede legale a Guardamiglio LO, Via Roma n. 5), finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "commercio carburanti e autolavaggio" svolta presso l'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Pietro Cella n. 37, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue industriali, in pubblica fognatura;

◦ art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in ordine all'impatto acustico;

Considerato che:

- con nota prot. n. 146912 del 29/08/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni;
- con la medesima nota prot. n. 146912/2023 è stato comunicato che, al fine di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta "TAOUFIK TRADING & BUSINESS DI TAOUFIK EL BACHIR", occorre procedere con la revoca del suddetto provvedimento di AUA det-amb n. 657 del 12/02/2019, vigente per l'attività di "stazione di rifornimento carburanti con autolavaggio" presso il medesimo impianto sito in Via Pietro Cella n. 37 ed intestato alla ditta "SYED ALI RAZA"; è stato pertanto richiesto a quest'ultima di comunicare la cessazione dell'attività presso tale impianto;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 154391 del 12/09/2023, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 128170 del 27/09/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 163251 in pari data, il Suap del Comune di Piacenza ha trasmesso la richiesta, presentata dalla ditta "SYED ALI RAZA" di revoca, per chiusura attività, del suddetto provvedimento di AUA det-amb n. 657 del 12/02/2019, rilasciato dal Suap del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 25847 del 06/03/2019, (acquisito al prot. ARPAE n. 37201 del 07/03/2019), alla ditta stessa "SYED ALI RAZA";

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 7 del 29/09/2023 Sinadoc 28989/2023) risulta che:

- dall'insediamento origina uno scarico S1 di acque reflue industriali recapitante in pubblica fognatura, costituito dall'unione di :
 - acque reflue industriali, provenienti dall'attività di autolavaggio, trattate mediante un sistema di depurazione, costituito da una vasca di separazione fanghi, una di separazione oli ed una vasca di biofiltrazione con ricircolo per il riutilizzo delle acque reflue;
 - acque di prima pioggia, provenienti dal dilavamento dell'area adibita alla vendita carburante trattate mediante un impianto, costituito da pozzetto scolmatore, vasca di accumulo e disoleatore;
 - acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici del locale gestore, trattate mediante n° 2 fosse Imhoff, dimensionate per 6 a.e. ciascuna;
- il pozzetto di prelievo fiscale, come rappresentato nella Planimetria "Schema fognario – Disegno n. 2675-16-00 Rev. 1 del 30/03/2017" allegata all'istanza, è ubicato immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura;

Rilevato altresì che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha trasmesso la "Valutazione di rumorosità ambientale", redatta dal tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. 447/199;

Atteso che:

- con nota prot. n. 157899 del 18/09/2023 è stato richiesto al Comune di Piacenza, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'autorizzazione per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura; con la medesima nota prot. n. 157899/2023 è stato altresì richiesto il parere con riferimento all'art. 8, comma 4 della L. 447/1995, relativamente all'impatto acustico;
- con nota prot. n. RT011227-2023-P del 25/08/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 145205 in pari data, IRETI Spa ha trasmesso parere favorevole, con prescrizioni, per lo scarico (S1) di acque di reflue industriali in pubblica fognatura;
- con nota prot. n. 128640 del 28/09/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 163966 in pari data, il Comune di Piacenza ha trasmesso la Determinazione dirigenziale n. 2326 del 26/09/2023 (allegata alla presente) con la quale è stato autorizzato lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura ed è stata acquisita la "Valutazione di rumorosità ambientale", per la matrice "impatto acustico", a firma dal tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. 447/199;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto nonché alla revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale det-amb n. 657 del 12/02/2019, intestata alla ditta "SYED ALI RAZA";

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

- 1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta TAOUFIK TRADING & BUSINESS DI TAOUFIK EL BACHIR", (P.Iva 12961900961, sede legale a Guardamiglio LO, Via Roma n. 5), per l'attività di "commercio carburanti e autolavaggio" svolta presso l'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Pietro Cella n. 37, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue industriali, in pubblica fognatura;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in ordine all'impatto acustico;
- 2. di stabilire**, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione del Comune di Piacenza per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2326 del 26/09/2023, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- 3. di stabilire** di stabilire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali recapitante in pubblica fognatura, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- 4. di impartire**, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**:
 - a) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **4 mc.**; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **1000 mc.**;
 - b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo. Tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - c) il pozzetto di prelievo fiscale ed i pozzetti d'ispezione devono essere mantenuti sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
 - d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - e) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - f) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali ed altre sostanze solide derivanti dalle lavorazioni;
 - g) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle reti fognarie e dei sistemi di trattamento dei reflui, così come indicato nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalle ditte costruttrici degli impianti. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
 - h) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;
- 5. di fare salvo:**
 - i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa

- di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;

6. di revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale det-amb n. 657 del 12/02/2019 in favore della Ditta "SYED ALI RAZA", precedentemente autorizzata per l'attività di "stazione di rifornimento carburanti con autolavaggio", svolta nel medesimo impianto sito in Comune di Piacenza (PC), Via Pietro Cella n. 37;

7. di dare atto che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

8. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo; il presente atto viene trasmesso anche per procedere con la revoca del provvedimento conclusivo rilasciato dal Suap del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 25847 del 06/03/2019, (acquisito al prot. ARPAE n. 37201 del 07/03/2019);
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Piacenza;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.